

IL SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

PARTE PRIMA: SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO	6
1 Introduzione	6
2 La nozione di riciclaggio	7
3 Destinatari della disciplina.....	8
4 Autorità di vigilanza.....	11
4.1 Ministero dell'economia e delle finanze	11
4.2 Comitato di sicurezza finanziaria	13
4.3 Unità di informazione finanziaria.....	14
4.4 Autorità di vigilanza di settore.....	16
4.5 Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.....	17
4.6 Nucleo speciale di polizia valutaria.....	18
4.7 Guardia di finanza.....	18
4.8 Direzione investigativa antimafia	19
4.9 Pubbliche amministrazioni	19
4.10 Organismi di autoregolamentazione	20
5 Organizzazione internazionale	20
5.1 Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale	20
5.2 Gruppo Egmont	22
5.3 Moneyval.....	23
5.4 Organismi dell'Unione Europea	23

5.4.1	Expert Group on Money Laundering and terrorist financing....	23
5.4.2	Piattaforma delle Financial Intelligence Unit dell'Unione europea	24
5.4.3	La rete FIU.NET	25
6	Cooperazione nazionale e internazionale	25
6.1	Cooperazione tra autorità nazionali	25
6.2	Cooperazione internazionale.....	26
6.3	Cooperazione tra UIF e altre FIU.....	27
6.4	Cooperazione tra le Autorità di vigilanza di settore degli stati membri.....	27
7	Analisi e valutazione del rischio	28
7.1	Analisi nazionale del rischio.....	28
7.2	Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati	29
7.3	Procedure di mitigazione del rischio.....	30
8	Obblighi dei destinatari	30
8.1	L'obbligo di adeguata verifica della clientela	30
8.1.1	Criteri generali di valutazione concernenti il cliente	32
8.1.2	Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione.....	33
8.1.3	Profilatura della clientela.....	34
8.1.4	Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela...	34
8.1.5	L'identificazione del cliente e dell'esecutore	36
8.1.6	L'identificazione del titolare effettivo	37
8.1.7	La c.d. adeguata verifica semplificata	38
8.1.7.1	Misure semplificate di adeguata verifica	40

8.1.8	La c.d. adeguata verifica rafforzata.....	41
8.1.8.1	Misure rafforzate di adeguata verifica.....	44
8.1.8.2	Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata.....	47
8.1.9	La c.d. adeguata verifica di terzi.....	49
8.1.9.1	Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi	50
8.1.10	Obblighi del cliente.....	53
9	Obblighi di conservazione.....	53
10	Obblighi di segnalazione	54
10.1	Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette	54
10.2	Le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.).....	61
11	Obbligo di astensione	62
12	Obblighi di comunicazione.....	62
12.1	Comunicazioni oggettive	63
12.2	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	64
13	Misure ulteriori	65
13.1	Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.....	65
13.2	Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco.....	66
14	Organizzazione, procedure e controlli interni	69
14.1	Destinatari.....	69
14.2	Approccio basato sul rischio	70
14.3	Presidi organizzativi minimi	70
14.4	Assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio.....	71
14.4.1	Organo con funzione di supervisione strategica	72

14.4.2	Organo con funzione di gestione	73
14.4.3	Organo con funzione di controllo	75
14.5	L'assetto dei presidi antiriciclaggio	76
14.5.1	La funzione antiriciclaggio	76
14.5.2	Il responsabile della funzione	79
14.5.3	Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	79
14.5.4	La funzione di revisione interna	81
14.6	Presidi in materia di rete distributiva e mediatori	81
14.7	Disposizioni applicabili ai gruppi	82
14.7.1	La funzione antiriciclaggio nei gruppi	82
14.7.2	La segnalazione delle operazioni sospette nei gruppi.	83
14.8	L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio	84
14.9	Individuazione delle vulnerabilità	85
15	Disposizioni sanzionatorie	86
15.1	Sanzioni penali	86
15.1.1	Obblighi di adeguata verifica	86
15.1.2	Obblighi di conservazione	86
15.1.3	Divieti di comunicazione	87
15.2	Sanzioni amministrative	87
15.2.1	Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	87
15.2.2	Inosservanza degli obblighi di conservazione	87
15.2.3	Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette	87

15.2.4	Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.....	87
15.2.5	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze	88
15.3	Procedimento sanzionatorio	88
15.4	Misure ulteriori	89
15.4.1	Ordine di porre termine alle violazioni	89
15.4.2	Pubblicazione del decreto di irrogazione delle sanzioni.....	89
15.5	Criteri per l'applicazione delle sanzioni	90
PARTE SECONDA: SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE		92
1	Introduzione.....	92
2	Normativa internazionale.....	92
2.1	Nazioni Unite.....	92
2.2	Normativa comunitaria	94
2.3	Raccomandazioni del GAFI	95
2.4	Normativa nazionale	96
3	Misure di contrasto al finanziamento del terrorismo	99

PARTE PRIMA: SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

1 Introduzione

Il sistema antiriciclaggio persegue l'**obiettivo** di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa. Nel contempo, l'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. L'apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee. La cornice legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal **d.lgs. 231/2007** che ha recepito le direttive europee in materia e, per i profili di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal **d.lgs. 109/2007**. Questi testi normativi sono stati modificati, da ultimo, dal d.lgs. 125/2019 recante alcuni interventi correttivi e disposizioni di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (UE/2018/843). Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal d.l. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019.

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria.

Le **finalità** della disciplina antiriciclaggio sono:

- la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio;

- prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo.

Il decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Le misure sono proporzionate al rischio: infatti, principio cardine della disciplina antiriciclaggio è l'approccio basato sul rischio (**risk based approach**), che deve informare l'azione delle autorità e il comportamento dei soggetti obbligati. La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo consente di calibrare i presidi adottati ai fini di prevenzione, favorendo una migliore allocazione delle risorse.

2 La nozione di riciclaggio

In conformità alla disciplina comunitaria, l'art. 2, comma 4, del d.lgs. 231/2007 ha adottato una **nozione di riciclaggio** che comprende anche le attività di autoriciclaggio, vale a dire l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto. Nel sistema di repressione penale, invece, l'autoriciclaggio è stato considerato per lungo tempo come un post-factum non punibile. Solo la legge 186/2014 ha introdotto, all'art. 648 ter.1 c.p., uno specifico reato nell'ordinamento penale italiano.

Pertanto, ai fini del d.lgs. 231/2007, si intende per riciclaggio¹:

1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare

¹ Si noti come la definizione di riciclaggio del d.lgs. 231/2007 sia diversa da quella fornita dall'art. 648-bis c.p., il quale recita: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".

chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4. la partecipazione ad uno degli atti di cui ai n° 1, 2 e 3, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte **fuori dai confini nazionali**.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

3 Destinatarî della disciplina

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 231/2007 le disposizioni del decreto medesimo si applicano a:

1. intermediari bancari e finanziari, ossia:
 - le banche;
 - Poste italiane S.p.a.;
 - gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'art.1, comma 2, lett. h-bis), TUB;
 - gli istituti di pagamento come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. h-sexies), TUB;
 - le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. e), TUF;

- le società di gestione del risparmio, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o), TUF;
 - le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), TUF;
 - le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i-bis), TUF;
 - gli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF;
 - gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
 - le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
 - gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
 - i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 TUB;
 - i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112 TUB;
 - le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB;
 - le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
 - gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
 - i consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-ter TUF;
2. altri operatori finanziari, ossia:
- le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB, di cui alla l. 1966/1939;
 - i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-sexies TUB;

- gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
 - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
3. professionisti, ossia:
- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
 - notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
 - i revisori legali e le società di revisione legale con o senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
6. altri operatori non finanziari, ossia:
- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere;
 - gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS;